

Civile Ord. Sez. 3 Num. 20911 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: OLIVIERI STEFANO
Data pubblicazione: 22/08/2018

ORDINANZA

Cron. 20811

sul ricorso 13869-2015 proposto da:

Rep. C.I.

POSTE ITALIANE SPA 97103880585 in persona del legale Ud. 18/05/2018
rappresentante pro tempore FRANCESCO CAIO, CC
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE EUROPA 190,
presso lo studio dell'avvocato PAOLA FABBRI, che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA
AMBROZ giusta procura speciale a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

2018

contro

1514

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del
procuratore Dott. GIANMARIO GATTA, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 3, presso
lo studio dell'avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE, che



la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
LAURA VITA giusta procura speciale in calce al
controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 2399/2014 della CORTE
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott.
STEFANO OLIVIERI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l'accoglimento del
motivo n. 4) di ricorso.



Fatti di causa

Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 30.7.2013, riteneva esente da colpa Poste Italiane s.p.a. che aveva effettuato il pagamento, a soggetto rivelatosi successivamente diverso dal beneficiario, di un assegno bancario "non trasferibile" all'ordine di Vincenzo Della Corte, disposto -in liquidazione di un sinistro- da Milano Ass.ni s.p.a. e tratto su Banca SAI di Torino, per l'importo di € 6.660,00, in quanto non poteva ravvisarsi difetto di diligenza della filiale di POSTE cui l'assegno era stato presentato all'incasso, essendo stato identificato il presentatore tramite il documento di identità esibito ed il codice fiscale nonché attraverso ricerche negative sull'archivio dei titoli illecitamente sottratti, ed essendo stata versata la somma su libretto postale intestato allo stesso premitore e da questi successivamente prelevata.

La Corte d'appello di Bologna, accogliendo la impugnazione proposta da UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. (succeduta a Milano Ass.ni s.p.a.) ed in totale riforma della decisione di prime cure, con sentenza in data 25.11.2014 n. 2399, ha dichiarato POSTE Italiane s.p.a., comunque tenuta a rispondere del pagamento dell'assegno non incassato dall'effettivo premitore, conformandosi alla interpretazione dell'art. 43, comma 2, del r.d. 21.12.1933 n. 1736 fornita dalla Corte di legittimità secondo cui il pagamento eseguito a soggetto diverso dal premitore non determinava in ogni caso l'effetto liberatorio, indipendentemente dalla diligenza o meno prestata dalla banca nella corretta identificazione del presentatore.

Aggiungeva la Corte d'appello che, nella specie, doveva comunque ravvisarsi una condotta negligente dell'ufficio postale che non aveva osservato le cautele prescritte dalla circolare ABI del 7.5.2001 che richiedevano la identificazione del presentatore mediante esame di almeno due documenti di identità dotati di fotografia, e raccomandavano puntuali indagini in caso di notevole distanza tra luogo di emissione e di pagamento del titolo, e tra luogo di rilascio del documento identificativo e luogo della filiale presso cui il titolo era presentato, tanto più considerando che la stessa Direzione Generale di POSTE aveva

emesso due circolari nell'anno 2005 in cui allertava cautele proprio in caso di negoziazione di assegni tratti su Banca SAI di Torino in quanto oggetto di reiterate truffe. Le cautele adottate dall'ufficio postale si erano rilevate poi del tutto inutili o addirittura di ostacolo, in quanto il versamento della somma su libretto postale intestato al beneficiario del titolo, aveva ritardato la scoperta della truffa e la presentazione della denuncia penale da parte del legittimo prenditore

La sentenza di appello non notificata è stata impugnata per cassazione da POSTE Italiane s.p.a. con cinque motivi ai quali ha resistito con controricorso UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a..

Entrambe le parti hanno presentato memorie illustrative ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte instando per l'accoglimento del ricorso, limitatamente al quarto motivo inteso a fra valere la concorrente responsabilità della società assicurativa.

Ragioni della decisione

Primo motivo: *violazione art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933, artt. 1218, 1189, 1192, 1176 c.c. in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c..* (impugna la applicazione alla fattispecie concreta dell'art. 43 LA)

Secondo motivo: *violazione art. 43, comma 2, r.d. n. 1736/1933, artt. 1218, 1176 comma 2 c.c. in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c..* (impugna la seconda "ratio decidendi", relativa all'accertamento in concreto della negligenza)

Terzo motivo: *violazione art. 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c.* (impugna una statuizione relativa alla seconda "ratio decidendi")

Sostiene POSTE che la Corte d'appello ha fatto erronea applicazione della norma della legge assegni (art. 43, secondo comma, l.a. : "*colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere*")

4

girataro per l'incasso risponde del pagamento") in quanto: a) la norma va a sanzionare la violazione del regime di incircolabilità dell'assegno con apposta clausola "non trasferibile" e, nella specie, tale violazione non era avvenuta in quanto il presentatore, per come (falsamente) manifestatosi anche con documento di identità, coincideva con il nominativo del prenditore indicato nel titolo; b) non venendo in questione l'art. 43, comma 2, L.A., doveva trovare applicazione il principio generale in materia di adempimento per cui il pagamento effettuato in buona fede a colui che appariva in base a circostanze univoche legittimato a riceverlo, liberava il debitore (art. 1189, comma 1, c.c.), non essendo imputabile a colpa l'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.; c) alcun difetto di diligenza era imputabile a POSTE che aveva predisposto ed adottato tutte le cautele idonee alla verifica della identità del presentatore del titolo, e quindi si palesa erronea la valutazione di inadempimento compiuta in concreto dalla Corte territoriale

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, debbono ritenersi fondati alla stregua del recente intervento di questa Corte cass. Sez. U - , *Sentenza n. 12477 del 21/05/2018* che risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi tra l'indirizzo che riconosceva alla disposizione dell'art. 43, comma 2, legge n. 1736/1933 - applicabile anche all'assegno circolare in virtù del richiamo contenuto nel successivo art. 86 della stessa legge e per cui colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere girataro per l'incasso risponde del pagamento - carattere derogatorio sia alla disciplina di circolazione del titolo di credito a legittimazione variabile, sia alla **disciplina ordinaria della responsabilità per inadempimento ex art. 1189 c.c.** nel caso di pagamento al creditore apparente (cfr. Corte cass. Sez. 1, *Sentenza n. 3133 del 07/10/1958*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 1098 del 09/02/1999*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 3654 del 12/03/2003*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 18543 del 25/08/2006*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 7949 del 31/03/2010*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 22816 del 10/11/2010*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 18183 del 25/08/2014* ed id. Sez. 1, *Sentenza n. 3405 del 22/02/2016*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 14777 del*

5

19/07/2016; id. Corte Sez. 6 - 3, *Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017*) ed il diverso filone giurisprudenziale, secondo cui la disciplina della responsabilità per l'inadempimento della banca negoziatrice o girataria per l'incasso non diverge da quella comune ex artt. 1176, 1189 e 1218 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 1, *Sentenza n. 2360 del 09/07/1968*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 3317 del 05/07/1978*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 686 del 25/01/1983*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 9888 del 11/10/1997*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 1377 del 26/01/2016*), ha ritenuto di condividere le soluzioni espresse da quest'ultimo orientamento in quanto ritenuto maggiormente conforme alla natura di tipo contrattuale della responsabilità della banca.

Le Sezioni Unite, richiamandosi al principio secondo cui *"la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 della legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Corte cass. Sez. U, *Sentenza n. 14712 del 26/06/2007*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 7618 del 30/03/2010*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 10534 del 22/05/2015*)*, hanno infatti inteso ricondurre *"la responsabilità della banca negoziatrice nell'alveo di quella contrattuale derivante da contatto qualificato inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c."*, traendone quindi la conclusione che *"non appare più sostenibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa"*

6

nell'errore sull'identificazione del prenditore". Una responsabilità oggettiva può infatti concepirsi solo laddove difetti un rapporto in senso lato "contrattuale" fra danneggiante e danneggiato, ed il primo sia chiamato a rispondere del fatto dannoso nei confronti del secondo non per essere con questi entrato in contatto, ma in ragione della particolare posizione rivestita o della relazione che lo lega alla res causativa del danno".

E' stato, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto, così massimato dal CED della Corte : *"Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c."*.

L'intervento delle Sezioni Unite rende dunque ammissibile ed attuale l'accesso al sindacato di legittimità della censura rivolta ad investire la seconda "ratio decidendi" con la quale il Giudice di appello ha valutato la sussistenza in concreto del colpevole difetto di diligenza di POSTE per mancato apprestamento delle dovute cautela, affermando che le indagini espletate dall'ufficio all'atto della presentazione del titolo non potevano ritenersi adeguate in quanto: 1- alcun controllo sulla alterazione della firma era possibile effettuare, neppure successivamente in stanza di compensazione, non essendo prevista la sottoscrizione del traente-prenditore sull' "assegno di traenza" rilasciato dalla banca trattaria su ordine del disponente; 2- l'accredito della somma su un libretto postale intestato al presentatore, e quindi il differimento della segnalazione di incasso, non aveva agevolato la immediata scoperta della truffa da parte del reale beneficiario; 3- inutile era l'attività svolta di ricerca nell'archivio dei documenti risultati illecitamente sottratti, atteso che non poteva in ogni caso rivelare la contraffazione materiale del documento di identità.

Osserva il Collegio che la censura prospettata con il **secondo motivo** di ricorso si palesa inammissibile in quanto, sotto l'apparente deduzione del vizio di "error in iudicando", sottende invece la richiesta di una revisione integrale dell'apprezzamento di merito compiuto in ordine ai fatti di inadempimento dal Giudice di appello, che è insindacabile in sede di legittimità salva la ipotesi -che non ricorre nella specie- del vizio di errore di fatto deducibile nei soli limiti consentiti dall'art. 360co1 n. 5 c.p.c. nel testo riformato dall'art. 54 DL n. 83/2012 conv. in legge n. 134/2012, e secondo la interpretazione della norma processuale fornita da questa Corte (cfr. Corte cass. Sez. U, *Sentenza n. 8053 del 07/04/2014*; id. Sez. U, *Sentenza n. 19881 del 22/09/2014*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 11892 del 10/06/2016*), non assumendo -in contrario- rilievo la questione della inapplicabilità a POSTE Italiane s.p.a. -estranea al circuito della associazione bancaria- della circolare ABI in data 7.5.2001, atteso che il riferimento a tali disposizioni viene effettuato dal Giudice di appello, non invocando la efficacia normativa vincolante dell'atto in questione -come afferma la ricorrente- ma semplicemente come indicazione degli ulteriori particolari accorgimenti e cautele che, nel caso di specie, POSTE avrebbe potuto e dovuto adottare per identificare correttamente il presentatore del titolo (riconoscimento del prenditore attraverso il controllo di un altro documento di identità o attraverso fotografia o ancora conoscenza diretta di altra persona nota all'ufficio postale; verifica -inducente a sospetto- della distanza tra il luogo di traenza e quello di incasso e tra il luogo di rilascio del documento identificativo e quello di residenza del presentatore).

Né assume rilievo il riferimento, nella sentenza impugnata, a circolari emesse nel 2005 dalla Direzione di POSTE segnalando possibili truffe sugli assegni tratti su Banca SAI di Torino, documenti che la ricorrente assume non essere stati prodotti nel giudizio di merito, atteso che tale riferimento non riveste carattere decisivo, avuto riguardo al complesso degli altri elementi in fatto valutati dalla Corte d'appello e posti a fondamento dell'accertamento di responsabilità di POSTE.

Ne segue la inammissibilità del **terzo motivo** di ricorso, in quanto diretto ad impugnare una mera proposizione estratta dalla motivazione della sentenza che non assurge ex se ad autonoma "*ratio decidendi*", ed inammissibile deve ritenersi anche la censura, svolta con lo stesso motivo, formulata sub specie di "*errore di diritto*", ma invece diretta a contestare la rilevazione ed apprezzamento delle risultanze istruttorie, atteso che la asserita violazione della regola del riparto dell'onere probatorio, altro non viene dedotta che come conseguenza della diversa valutazione di merito, compiuta dalla parte ricorrente, in ordine alla diligenza prestata nell'adempimento; mentre la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. incontra, evidentemente, i limiti imposti dalla individuazione del "*fatto storico*" principale o secondario di carattere "*decisivo*", richiesto dall'art. 360co1 n. 5 c.p.c. per sindacare il vizio di errore nella ricostruzione della fattispecie concreta. Esula del tutto, infatti, dal predetto vizio di legittimità, qualsiasi contestazione volta a criticare il "*convincimento*" che il Giudice di merito si è formato, ex art. 116, comma 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (cfr. Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 11892 del 10/06/2016* che, puntualmente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove "non legali" da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), non essendo evidentemente consentito riproporre sotto altra forma paradigmatica, attraverso la denuncia del combinato disposto degli artt. 116 e 360co1 n. 4) c.p.c., la medesima censura diretta a veicolare quegli stessi "*vizi di logicità*" che la norma ha inteso esplicitamente eliminare dall'attuale testo normativo dell'art. 360co1 n. 5) c.p.c. E' da ritenersi, infatti, assolutamente pacifico in giurisprudenza che la denuncia di violazione degli artt. 115, comma 1, e dell'art. 116 c.p.c., solo apparentemente veicola un vizio di "*violazione o falsa applicazione di norme di diritto*" (processuali), traducendosi, invece, nella denuncia di "*un errore di fatto*" che deve essere fatta valere attraverso il

corretto paradigma normativo del vizio motivazionale, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 2, *Sentenza n. 2707 del 12/02/2004*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 12912 del 13/07/2004*; id. Sez. 1, *Sentenza n. 14267 del 20/06/2006*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 19064 del 05/09/2006*; id. Sez. 3, *Sentenza n. 15107 del 17/06/2013*), essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. U, *Sentenza n. 13045 del 27/12/1997*; id. Sez. 6 - 5, *Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012*; id. Sez. 6 - 5, *Ordinanza n. 91 del 07/01/2014*). Ineludibile corollario della precedente affermazione è che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare, evidentemente, una "trasformazione" del precedente vizio di motivazione per "insufficienza od incompletezza logica" - non più sindacabile in sede di legittimità- in un vizio di "errore di diritto" (attinente alla attività processuale), sì che il primo possa in tal modo ritornare ad essere sindacabile avanti la Corte sotto le apparenti, diverse, spoglie della violazione di norma di diritto, non essendo in ogni caso autonomamente censurabili -attraverso la denuncia della violazione degli artt. 115, comma 1, e 116 c.p.c.- asseriti errori di "convincimento" attinenti alla preminente rilevanza attribuita a talune "questioni" od alle stesse "argomentazioni" nelle quali si estrinseca l'esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, *Sentenza n. 21152 del 08/10/2014*), comportando una tale censura pur sempre l'accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori, che non trova accesso nel giudizio di cassazione (cfr. Corte cass. Sez. L, *Sentenza n. 21439 del 21/10/2015*).

Anche il **quarto motivo** (*omesso esame di fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 83 e 84 Dpr 29.3.1973 n. 156 e DM 26.2.2007 ; violazione art. 111 comma 7 Cost.*) è inammissibile.

Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe omesso di indagare sulle modalità di spedizione o consegna al beneficiario da parte di UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. dell'assegno di traenza "non trasferibile", atteso che tale condotta, ove realizzata attraverso spedizione postale dell'assegno per "posta ordinaria o

10

raccomandata” anziché mediante il servizio di “*posta assicurata*”, come prescritto dall’art. 83, comma 1, del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con Dpr 29.3.1973 n. 156, integrava un fattore causale determinate, se non esclusivo quanto meno concorrente, dell’evento dannoso.

Premesso che il fatto colposo del danneggiato, idoneo a diminuire l’entità del risarcimento secondo l’art. 1227 primo comma cod. civ., comprende qualsiasi condotta negligente od imprudente che costituisca causa concorrente dell’evento, e, quindi, non soltanto un comportamento coevo o successivo al fatto illecito, ma anche un comportamento antecedente, purché legato da nesso eziologico con l’evento medesimo, in quanto deve connettersi causalmente all’evento dannoso, non potendo quest’ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito, con la conseguenza che non ogni esposizione a rischio da parte del danneggiato è idonea a determinarne un concorso giuridicamente rilevante, all’uopo occorrendo, al contrario, che tale condotta costituisca concreta concausa dell’evento dannoso (cfr. Corte cass. Sez. 3 - , *Sentenza n. 1295 del 19/01/2017*; vedi Corte cass. Sez. 3, *Sentenza n. 5677 del 15/03/2006*), appare del tutto evidente come, in tanto possa addebitarsi al Giudice di merito una incompleta indagine sui fatti, in quanto tali fatti siano stati ritualmente allegati e sottoposti a verifica probatoria in giudizio.

Orbene la stessa ricorrente, trascrivendo i propri atti difensivi di costituzione in primo e secondo grado, evidenzia che alcuna prova era stata fornita in ordine agli eventi che avevano consentito al falso prenditore di pervenire in possesso dell’assegno di traenza, venendo soltanto formulata una ipotesi che fosse stato spedito a mezzo posta, e che in tal caso (ovvero se fosse risultata confermata tale ipotesi), qualora UNIPOLSAI si fosse avvalsa del servizio postale ordinario anziché del servizio assicurato, allora avrebbe dovuto valutarsi la rilevanza causale di tale condotta. Ma proprio perché si verte in tema di mera ipotesi e non di omessa rilevazione e considerazione di un fatto storico, alcuna indagine o valutazione avrebbe dovuto compiere la Corte

d'appello ed alcuna omissione avente ad oggetto un fatto dimostrato in giudizio può essere dedotta in questa sede come vizio di legittimità riconducibile al paradigma dell'art. 360co1 n. 5 c.p.c..

Dovendo soltanto aggiungersi, *per obiter*, che - come è stato più volte rilevato - la condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca trattaria che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie "*denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore*", giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo e non prevedendo il divieto della norma alcuno specifico riferimento al titolo a legittimazione invariabile (cfr. Corte cass. 30 marzo 2010, n. 7618; id. 4 novembre 2014, n. 23640; id. Sez. 6 - 3, *Ordinanza n. 4381 del 21/02/2017*. Irrilevante, in senso contrario, il richiamo operato da POSTE nella memoria ex art. 380bis.1. c.p.c. al precedente di Corte cass. Sez. 1 - , *Sentenza n. 24659 del 02/12/2016*, che si limita soltanto ad affermare la non esclusione in via di principio di un possibile concorso nella causazione del danno -determinato dal pagamento irregolare dell'assegno non trasferibile- anche di altri soggetti unitamente alla banca girataria per l'incasso, senza tuttavia estendere l'indagine alla fattispecie concreta, concernente la spedizione a mezzo posta dell'assegno, in quanto l'errore in fatto non era stato denunciato correttamente dal ricorrente ai sensi dell'art. 360co1 n. 5 e 366 c.p.c.).

Il **quinto motivo** (violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360co1 n. 3 c.p.c. nonché omessa esame di un fatto decisivo ex art. 360co1 n. 5 c.p.c.) è infondato.

Sostiene la ricorrente di aver contestato fin dal primo atto difensivo che UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. non aveva fornito la prova del danno subito, consistito nell'aver dovuto nuovamente adempiere alla obbligazione causale nei confronti del reale beneficiario della somma portata dal titolo che POSTE aveva irregolarmente pagato a diverso soggetto, e che la Corte d'appello aveva del tutto pretermesso l'accertamento di tale fatto costitutivo della pretesa.

E' incontestato che l'assegno di traenza con clausola di non trasferibilità sia stato effettivamente pagato da POSTE a soggetto diverso sostitutosi illecitamente al prenditore esclusivo legittimato: tanto è desumibile dalle stesse affermazioni della ricorrente laddove, ipotizza una condotta violativa di Banca SAI di Torino che, quale banca trattaria aveva accettato il titolo in stanza di compensazione fornendo a POSTE il benefondi per l'incasso.

Orbene è altresì incontestato che nella specie si trattava di "assegno di traenza" emesso dalla banca trattaria a nome del beneficiario su disposizione di UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. mediante addebito sul conto provvisorio intestato a quest'ultima.

Ne segue che il pagamento irregolare effettuato da POSTE, non ha estinto il rapporto cambiario tra il reale beneficiario e POSTE (quale banca girataria per l'incasso) e neppure ha estinto il rapporto causale -sottostante alla emissione del titolo- tra UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. ed il reale beneficiario, determinando tuttavia -quale causa ad effetto- un ammanco nella provvista creata da UNIPOLSAI Ass.ni s.p.a. sul conto provvisorio acceso presso Banca SAI di Torino, che viene ad integrare un danno patrimoniale risarcibile (in tal senso, cfr. Corte cass. Sez. I, Sentenza n. 6377 del 17/05/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 16332 del 04/08/2016).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del Dpr 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Così deciso in Roma il 18/05 /2018

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BASTISTA

